

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Istituzione del fondo di garanzia ed integrazione delle indennità agli impiegati. (1638).	673
PRESIDENTE	673, 674
GITTI, <i>Relatore</i>	673
VENEGONI	674

La seduta comincia alle 10,40.

BETTOLI MARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati. (1638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati ».

Il relatore, onorevole Gitti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GITTI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione, sostanzialmente, viene a stabilire e a rendere operante, con un provvedimento legislativo, una situazione di fatto che si è venuta creando in questi ultimi dieci anni.

Infatti, dal 1945 in poi, sia per gli avvenimenti bellici, sia per la situazione in cui era venuta a trovarsi l'industria, si ritenne — prima con decisione del Parlamento e poi per mezzo di un provvedimento legislativo — di non rendere operante, sotto certi aspetti, le norme contenute nel decreto-legge 8 gennaio 1942 che faceva obbligo ai datori di lavoro di accantonare e versare all'apposito fondo, alla fine di ogni anno, l'importo delle indennità corrispondenti al periodo di anzianità maturata dagli impiegati dipendenti. Nel medesimo provvedimento era pure prevista la facoltà, da parte dei datori di lavoro, di ratificare il versamento delle indennità entro un quinquennio ed, in ogni caso, non oltre il termine di quindici anni.

Durante il periodo bellico, e immediatamente dopo, il nostro paese venne a trovarsi nelle condizioni di non poter chiedere all'industria l'adempimento di questi obblighi: le somme ingenti che le aziende avrebbero dovuto versare potevano, infatti, servire per le riparazioni e le ricostruzioni dei danni di guerra recati alle attrezzature delle aziende.

Nel 1949, in considerazione di tale stato di cose, il Governo presentò al Parlamento un disegno di legge che prevedeva la sostituzione del Fondo di accantonamento di cui alla legge 8 gennaio 1942, con un Fondo di garanzia delle indennità di anzianità per i casi di fallimento o di liquidazione della azienda.

Tale disegno di legge, però, non poté essere approvato dal Parlamento prima del termine della legislatura.

Sostanzialmente, la situazione, quindi, non era mutata; così come non era mutata la situazione nei settori dell'industria, del commercio, del credito, dell'assicurazione, della agricoltura. Si ritenne inopportuno togliere dalla circolazione l'enorme somma dei versamenti non effettuati, ammontante a circa 135 miliardi, tenuto anche conto delle possibilità finanziarie dei vari settori obbligati al versamento.

Si calcola che tra gli accantonamenti effettuati dalle aziende — circa 13 miliardi — e il totale approssimativo degli oneri per i settori dell'industria, commercio, credito, assicurazione, agricoltura, che si aggira sui 147 miliardi, resterebbero appunto da prelevare altri 135 miliardi.

Dalle discussioni avvenute precedentemente, si è giunti alla conclusione — che io condivido — di vedere completati e ampliati i compiti del Fondo; cioè corresponsione diretta della indennità di anzianità in caso di fallimento o di liquidazione coatta della azienda; corresponsione di un'indennità integrativa pari alla differenza fra l'anzianità di servizio e quella teorica di dieci anni nei casi di morte o di licenziamento per invalidità permanente; intervento del Fondo in sostituzione del datore di lavoro quando questi non provveda al pagamento dell'indennità dovuta.

Mi pare opportuno far rilevare, senza entrare nel merito dell'articolazione della legge, che col nuovo provvedimento è prevista la gestione del Fondo per mezzo dell'Istituto nazionale delle assicurazioni che lo amministra attraverso il proprio Consiglio di amministrazione con la collaborazione di un apposito Co-

mitato nel quale sono rappresentate le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori assicurati.

Circa il finanziamento del Fondo, è previsto il versamento da parte dei datori di lavoro di una aliquota pari all'1 per cento del complesso delle somme che ciascun datore di lavoro dovrebbe corrispondere ai propri impiegati per indennità di anzianità al 31 dicembre. Per gli anni successivi la percentuale viene stabilita con decreto del Presidente della Repubblica tenendo anche conto della necessità di copertura del Fondo stesso.

È questo un provvedimento che viene a rendere operante in sede legislativa una situazione che si è creata attraverso gli anni; esso dà la possibilità ai lavoratori di sentirsi più tranquilli e nello stesso tempo non toglie il danaro liquido a disposizione delle aziende.

VENEGONI. Data l'ampiezza e l'importanza della materia, che non si può esaurire oggi, propongo il rinvio della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI